



# COMUNE DI BREMBATE

*PROVINCIA DI BERGAMO*

**Settore :**  
**Servizio:**

**Decreto n.** ORSD - 9 - 2010 **del** 07-04-2010

**Registro generale delle ordinanze n.** 14 **del** 07-04-2010

## **OGGETTO**

**Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus (zanzara-tigre) nel territorio comunale.**

## IL SINDACO

### Premesso che:

- è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina, proveniente dal sud-est asiatico, introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo e presente anche nel territorio di Brembate;
- all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes Albopitus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara-tigre;
- per le sue specifiche caratteristiche biologiche e per la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, l'insetto è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
- il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia, con nota del 3/10/2007 invita ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
- l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante, condividendo le indicazioni contenute nella nota trasmessa dall'ASL di Bergamo datata 26 novembre 2009, prot. n. VO175488/III 2, che afferma che *"la lotta alla zanzara tigre .... non può avere effetti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini"*, atteso che *"i siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono solo il 10-20 per cento del totale"*, mentre *"il rimanente 80-90 per cento delle zone a rischio è di proprietà privata"*;

**Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione almeno entro termini accettabili;**

### Visti:

- l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie RD 27 luglio 1934, n. 1265;
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
- il Regolamento Locale d'Igiene;
- la nota della Regione Lombardia del 3/10/2007 prot. H1.2007.0042679;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione CC n. 85 del 7 novembre 2003, con particolare riguardo all'art. 24;

## ORDINA

**a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, agli asili nido alle scuole pubbliche e private**

### **NEI MESI INVERNALI E PRIMAVERILI**

- Eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;
- Eseguire due interventi aduicidici, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:

- cantine,
- locale caldaia,
- locali pompe di sollevamento,
- solai,
- vasche settiche,
- camere di ispezione rete fognaria.

### **NEI MESI ESTIVI**

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI (\*) (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
- TRATTARE con PRODOTTI ADULTICIDI (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

(\*) il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il (*Bacillus thuringiensis*) disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.

### **ORDINA ALTRESI'**

#### **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell'intervento;

#### **alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:**

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre, a periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni), comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, Settore Polizia Locale, la data e l'ora dell'intervento.

### **AVVERTE**

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

**DISPONE che**

- gli agenti di Polizia Locale effettuino la vigilanza per l'ottemperanza della presente e comminino le previste sanzioni ai trasgressori;
- la vigilanza sia esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché sul sito web del Comune di Brembate.

La presente sostituisce ad ogni effetto la precedente ordinanza sindacale n. 11 reg. ord. in data 16 marzo 2010.

**IL SINDACO**  
**(Angelo Bonetti)**

*Su attestazione del messo comunale, si certifica che la presente ordinanza è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi sino al \_\_\_\_\_*

*Addì,*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.*

*Addì,*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*N. Registro Notifiche:*

**RELATA DI NOTIFICA**

*Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver oggi \_\_\_\_\_ notificato copia della presente al Sig. \_\_\_\_\_ consegnandola a mani di \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ firmato in calce*

**IL RICEVENTE**

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_